

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
619/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PROVVISORI E DI
MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE DEL TRASPORTO E
DEL BILANCIAMENTO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) e l'allegato Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 143/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 143/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 541/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 541/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013 (di seguito: determinazione DMEG 5/2013);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 181/2012/R/gas, l’Autorità ha previsto, *inter alia*, la trasmissione da parte di Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), di una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete volta all’integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e dei prelievi attesi, al fine di renderle più accurate ed affidabili anche in relazione alla stima delle posizioni di sbilancio degli utenti e della connessa esposizione nei confronti del sistema;
- con nota in data 24 settembre 2012 (prot. Autorità n. 29305 del 25 settembre 2012), Snam Rete Gas ha prospettato all’Autorità di rimandare l’integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori, richiesta dalla sopraccitata deliberazione, nell’ambito delle procedure di recepimento della deliberazione 229/2012/R/gas;
- successivamente, con il documento per la consultazione 541/2012/R/gas, con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione, l’Autorità ha illustrato due possibili opzioni in tema di predisposizione del bilancio provvisorio giornaliero, con lo scopo di ridurre le possibili imprecisioni circa la stima dell’esposizione di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB);
- in sintesi, le due opzioni richiamate al precedente alinea prevedono:
 - a) per l’opzione 1, che l’impresa di distribuzione inserisca nella piattaforma informatica (di cui all’articolo 20 del TISG), ad inizio anno termico, per ogni utente della distribuzione (di seguito: UdD), il prelievo annuo totale per tipologia di profilo di prelievo standard (di seguito: $CA_{\Sigma PROF}$), tenendo conto però delle tre macro categorie (punti misurati mensilmente con dettaglio

giornaliero, punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente) di cui all'articolo 9 del TISG, lettere da a) a c), aggiornando i dati con le informazioni che potrà acquisire nel corso dell'anno, come quelle relative ad eventuali *switching*. Il RdB determinerà il prelievo giornaliero previsto riproporzionando $CA_{\Sigma PROF}$ tramite i valori percentuali del singolo profilo di prelievo standard PROF, $P_{PROF,KA}^{\%}$ e, poi, aggrenderà i dati per UdB di competenza, sulla base delle filiere commerciali costruite nell'ambito della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, di cui all'articolo 21 del TISG (di seguito: matrice);

- b) per l'opzione 2, che il RdB determini il prelievo giornaliero utilizzando i dati comunicati dalle imprese di distribuzione, entro il 18 del mese, per UdD e per profilo, riproporzionando il mensile sulla base dei valori percentuali giornalieri attinenti al periodo di competenza e, poi, aggregando i valori così ottenuti per UdB sulla base della matrice;
- con specifico riferimento al tema delle garanzie richieste a copertura dell'esposizione relativamente alle partite economiche che insorgono nell'ambito della regolazione del servizio di bilanciamento, onde prevenire eventuali comportamenti opportunistici, il documento per la consultazione 541/2012/R/gas ha previsto altresì, a favore dell'UdB, in fase di programmazione giornaliera, la facoltà di rettificare e modificare i prelievi attesi provvisoriamente allocati dal RdB. Nel caso in cui tale revisione fosse al ribasso, il RdB dovrebbe comunque considerare valide le allocazioni provvisoriamente da lui determinate; mentre, i dati inseriti dall'UdB rimarrebbero validi ai fini della programmazione giornaliera dei quantitativi in riconsegna;
- gli esiti della consultazione hanno mostrato una preferenza pressoché unanime per l'opzione 1; una associazione di operatori ed una impresa di distribuzione, invece, hanno indicato l'opzione 2 come quella da perseguire da un lato in quanto permetterebbe di evitare il flusso di comunicazione connesso all'opzione 1 e dall'altro perché ridurrebbe gli impatti anche sulle altre imprese di trasporto;
- in risposta alla consultazione, il RdB ha rilevato come:
 - a) l'opzione 1 comporti l'attivazione di ulteriori flussi di comunicazione con le imprese di distribuzione, un adeguamento dei processi e dei sistemi informativi di non rapida implementazione nonché un notevole impatto sulle imprese di distribuzione;
 - b) anche l'applicazione del criterio del valore maggiore tra la nomina dell'UdB ed il prelievo stimato ai fini dell'allocazione provvisoria potrebbe protrarre i tempi di elaborazione del bilancio provvisorio giornaliero con potenziali effetti sulle tempistiche di messa a disposizione;
 - c) si possa usare, in alternativa, la capacità conferita all'UdB, moltiplicandola per un opportuno coefficiente di utilizzo, determinato sulla base dell'ultimo bilancio di trasporto definitivo disponibile;
- per quanto riguarda i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, sempre con il documento per la consultazione 541/2012/R/gas è stato prospettato di:
 - a) mantenere la coincidenza di allocato con il programmato, alla luce del fatto che l'UdB dovrebbe essere in grado di effettuare una previsione accurata grazie ad una maggiore conoscenza dei comportamenti del cliente finale; oppure

- b) porre in capo al RdB il compito di assegnare ad inizio anno termico un profilo di prelievo standard al punto direttamente allacciato alla rete, introducendo obblighi informativi nei confronti degli UdB interessati;
- dalla consultazione è emerso che i soggetti preferiscono, in attesa della disponibilità del dato *value* a fine mese, l'applicazione delle regole di allocazione indicate dagli UdB presenti sul punto ed, in mancanza di queste, l'utilizzo o delle capacità conferite sul punto di riconsegna della rete di trasporto o di valori percentuali, sempre concordati *ex ante* tra gli UdB.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 143/2013/R/gas, nelle more della definizione della disciplina a regime, l'Autorità ha ritenuto opportuno approvare per quanto di competenza una proposta di aggiornamento del codice di rete del RdB funzionale alla revisione del meccanismo di allocazione - per la definizione del bilancio provvisorio - secondo un criterio di tipo *pro quota* sulle capacità conferite, poiché ritenuta urgente in ragione di possibili comportamenti elusivi del meccanismo di monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti, attuati mediante la presentazione di programmi non coerenti con i prelievi dei punti di riconsegna serviti;
- con la deliberazione 143/2013/R/gas, è stato, altresì, stabilito che:
 - a) ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti, il RdB definisca dei criteri per la determinazione della capacità presso punti di riconsegna interconnessi con imprese di distribuzione, in relazione al prelievo valutato con riferimento a parametri quali la tipologia di prelievo e il consumo annuo nonché l'andamento annuale (di seguito: capacità congrua);
 - b) qualora, per un UdB la capacità - conferita o richiesta in conferimento - risultasse inferiore alla capacità congrua corrispondente ai parametri di cui alla precedente lettera a), sempre ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti del medesimo utente, il RdB determini i valori relativi ai prelievi attesi ed alle partite determinate e non ancora fatturate sulla base della capacità congrua in luogo della capacità conferita;
 - c) il RdB, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b), abbia titolo a richiedere agli UdB - limitatamente a ciascun punto di pertinenza - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli elementi utili per la determinazione della capacità congrua, come sopra esplicitati; tali dichiarazioni devono essere formulate sulla base di dichiarazioni delle imprese di distribuzione attestanti il valore dei sopraccitati parametri, rilasciate all'UdB, ove necessario per il tramite dell'UdD servito dal medesimo UdB. È stato, inoltre, introdotto un obbligo per le imprese di distribuzione di fornire con la massima tempestività al RdB, secondo modalità indicate da quest'ultimo, le informazioni eventualmente richieste ai fini della verifica di quanto sopraindicato;
- con l'inizio dell'anno termico 2013-2014, il RdB ha applicato le suddette disposizioni a tutti gli operatori che hanno richiesto capacità in conferimento a partire dall'1 ottobre;

- con riferimento al mese di ottobre 2013, il RdB ha riscontrato un'ampia partecipazione da parte delle imprese di distribuzione con una copertura pari al 93% dei punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione;
- sono pervenute diverse segnalazioni volte ad evidenziare criticità connesse alle nuove procedure per il calcolo delle garanzie di bilanciamento ed alla determinazione della capacità congrua ai sensi della deliberazione 143/2013/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 317/2013/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di riforma dei criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna gas (di seguito: PdR) agli UdB, trattando anche la revisione dei metodi relativi sia al conferimento della capacità di trasporto sia alla predisposizione dei bilanci provvisori, proprio a partire dalla costituzione di un *database* degli elementi caratterizzanti il singolo PdR, come il prelievo annuo ed il profilo di prelievo assegnati dall'impresa di distribuzione;
- con specifico riguardo al tema dell'allocazione provvisoria, il documento per la consultazione 317/2013/R/gas ha ripreso e sviluppato l'opzione 1 presentata nel documento per la consultazione 541/2012/R/gas per tener conto del quantitativo di gas transitato nella c.d. cabina REMI; è stato, inoltre, rilevato che l'attuazione delle suddette proposte, peraltro funzionali anche all'applicazione della deliberazione 143/2013/R/gas, richiedeva appunto l'acquisizione da parte del RdB dei dati necessari, in possesso delle imprese di distribuzione, e che tale attività poteva concludersi entro ottobre 2013;
- le osservazioni ricevute hanno mostrato un generale apprezzamento su quanto appena descritto con le seguenti precisazioni:
 - a) un bilancio provvisorio con un buon livello di attendibilità consente agli utenti di ridurre le incertezze nell'elaborazione delle previsioni, limitando lo sbilanciamento; è, però, indispensabile gestire correttamente i profili tecnologici di tipo stagionale;
 - b) diventa opportuno prevedere a favore degli UdB modalità di controllo dei dati, anche tramite l'implementazione di un adeguato processo di monitoraggio dell'affidabilità dei bilanci, così come è fondamentale garantire l'aggiornamento delle informazioni da parte delle imprese di distribuzione per *switching* andati a buon fine;
 - c) un soggetto condivide la soluzione individuata per il termine P_{Det} , mentre richiede di non applicarla al P_{Att} , in quanto disincentivo ad una corretta programmazione, attività propria dell'UdB;
 - d) due associazioni delle imprese di distribuzione hanno evidenziato come l'opzione non fosse percorribile entro ottobre 2013 e, in alternativa, hanno richiesto di assicurare almeno tre mesi per finalizzare l'estrazione dei dati;
 - e) una impresa di distribuzione ha proposto di basarsi su dati aggregati;
- in risposta alla consultazione, il RdB ha indicato di essere favorevole:
 - a) all'utilizzo dei valori di capacità congrua - determinati ai sensi della deliberazione 143/2013/R/gas - ai fini della predisposizione del bilancio

- provvisorio, pur affermando di poter definire le tempistiche per l'adeguamento dei sistemi informativi solo in coordinamento con gli altri interventi programmati nell'ambito dei servizi di trasporto, ritenendo necessaria l'effettuazione, prima di dar corso all'implementazione delle misure prospettate, di un adeguato periodo di monitoraggio del processo di acquisizione dei dati dalle imprese di distribuzione nonché dell'accuratezza degli stessi;
- b) per quanto riguarda i punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, al mantenimento della regola attuale che prevede in caso di punto condiviso tra più UdB la definizione congiunta da parte degli stessi di regole di allocazione e l'invio dei dati funzionali all'allocazione giornaliera al RdB da parte di uno degli utenti che funge da "agente allocatore".
- con riferimento alle reti gestite dalle altre imprese di trasporto, il bilancio provvisorio è effettuato secondo modalità definite dalle stesse e gli esiti vengono comunicati al RdB.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare nuove disposizioni in tema di bilancio provvisorio, in linea con i principi che governano il processo del *settlement*, pur consentendo alcune semplificazioni iniziali, considerate funzionali al cambiamento, quali la mancanza di correzione dei prelievi profilati in ragione dell'appartenenza al periodo estivo o invernale e dell'inserimento della previsione relativa all'utilizzo di gas da parte dell'impresa di distribuzione;
- con riferimento al processo di allocazione ai punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai fini della predisposizione del bilancio di trasporto provvisorio, superare l'applicazione della capacità conferita/capacità congrua, in quanto valore statico, sostituendola con il prelievo giornaliero ottenibile dalla profilazione - per ciascun UdD ed, a risalire, per UdB - del prelievo annuo per PdR, il CA_{PdR} di cui all'articolo 4 del TISG;
- vista l'urgenza, approvare quanto illustrato con il documento per la consultazione 317/2013/R/gas in tema di bilancio giornaliero provvisorio, prevedendo però che in luogo delle informazioni per singolo PdR siano utilizzate le informazioni aggregate per profilo di prelievo, ritenendo che l'approssimazione così introdotta possa compensare nel medio periodo gli effetti connessi alla mancata attuazione della soluzione ottimale o all'applicazione di procedure non condivise tra le parti;
- preso atto della repentina implementazione informatica della procedura approntata dal RdB ai fini dell'applicazione della deliberazione 143/2013/R/gas a tutti gli UdB con contratto di trasporto attivo per l'anno termico 2013-2014, dare l'avvio all'utilizzo dell'opzione 1 ai fini della determinazione del bilancio provvisorio, come sopra richiamata, sulla base dei dati aggregati per profilo di prelievo standard, con le seguenti indicazioni:
 - a) nel giorno G+1, in presenza della misura relativa al giorno gas G per il punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: misurato), il RdB calcola il delta "misurato - attribuito" (di seguito: delta), dove l'attribuito coincide con la somma di tutti i prelievi allocati agli UdD, e lo ripartisce in modo proporzionale al prelievo giornaliero individuato per ciascun UdD. In caso di

indisponibilità della misura, i dati giornalieri saranno aggiustati tramite la ripartizione pro quota del valore di delta computato sulla base del prelievo definito secondo criteri e modalità rese pubbliche dal RdB;

- b) in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21 del TISG, vengono quindi determinati i prelievi giornalieri provvisori di competenza di ciascun UdB;
- c) il RdB tiene conto sia delle informazioni relative a profili di prelievo tecnologico di tipo stagionale sia degli *switching* e delle attivazioni/disattivazioni che interessano i PdR della rete di distribuzione; a tal fine, garantisce l'aggiornamento delle informazioni in data successiva a quella di prima messa a disposizione, confinando però l'attività ad una precisa finestra temporale e non permettendo l'aggiornamento in un momento qualsiasi del mese;
- non prevedere, da subito, modifiche alle regole di ripartizione dei prelievi riportate dal codice di rete del RdB ai fini delle disposizioni di cui al comma 21.3 del TISG, dando mandato a quest'ultimo di predisporre una proposta di aggiornamento del codice, avendo riscontrato che dall'adozione della procedura predisposta dal RdB ai sensi della deliberazione 143/2013/R/gas sono emerse delle criticità anche circa l'applicazione delle regole di costruzione della filiera commerciale, problematica che sarà definitivamente superata nel momento in cui si perverrà all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun PdR all'UdB;
- ai fini della determinazione del P_{Att} , stabilire che il RdB aggiusti il bilancio giornaliero provvisorio di competenza dell'UdB, definito ad inizio anno termico, applicando sull'intervallo di tempo di interesse (3 giorni, 5 o 7 giorni, se non è possibile valutare il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti, ai sensi del codice di rete del RdB), un delta calcolato sulla base del valore di misura rilevata nel giorno omologo della settimana antecedente il periodo di competenza; in caso di indisponibilità di tale misura, le previsioni giornaliere saranno aggiustate tramite la ripartizione pro quota del valore di delta computato sulla base del prelievo definito secondo criteri e modalità rese pubbliche dal RdB;
- per quanto riguarda i punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, confermare l'applicazione delle regole di allocazione al gas transitato comunicate dagli UdB ai sensi del codice di rete del RdB e, in caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi/nelle forme previsti, una allocazione in proporzione alle capacità conferite.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- definire modalità e tempistiche di messa a disposizione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio provvisorio, anche al fine di regolarizzare la situazione che si è venuta a creare a seguito della parziale adesione alla procedura adottata dal RdB, ai sensi della deliberazione 143/2013/R/gas, da parte delle imprese di distribuzione;
- prevedere, pertanto, che le imprese di distribuzione siano tenute a mettere a disposizione del RdB annualmente, secondo le modalità da quest'ultimo definite, per ciascun UdD, tanti valori di prelievo annuo totale quanti sono i

profili di prelievo standard (come individuati dalla prima colonna della Tabella 3 del TISG) assegnati ai PdR da quest'ultimo forniti;

- stabilire che le imprese di distribuzione siano tenute ad aggiornare mensilmente i dati di cui al precedente alinea, in modo da tener conto delle richieste di *switching* e di attivazione/disattivazione della fornitura con decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al RdB, secondo le modalità da quest'ultimo indicate;
- avviare ulteriori approfondimenti al fine di individuare la soluzione più efficiente con specifico riguardo ai PdR con categoria d'uso tecnologico e prelievi di tipo stagionale.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- per tutto quanto anzi esplicitato, vista la rilevanza dell'argomento in questione e la situazione che si è venuta a generare a causa del *gap* informativo che interessa le imprese di distribuzione, che le nuove disposizioni entrino in vigore l'1 maggio 2014, riconoscendo un adeguato tempo di implementazione della regolazione, funzionale sia alle imprese di distribuzione sia al RdB;
- nelle more dello sviluppo dei sistemi del RdB funzionali all'implementazione delle disposizioni del presente provvedimento, prevedere che il RdB determini il bilancio provvisorio e il termine P_{Att} secondo modalità semplificate che prevedano la ripartizione fra gli UdB dei prelievi misurati sulla base di parametri mensili, in luogo di parametri giornalieri;
- dare mandato al RdB affinché presenti una proposta all'Autorità in relazione all'implementazione informatica degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 317/2013/R/gas in tema di bilancio giornaliero nella sua interezza, in quanto passaggio propedeutico e fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito di attribuzione univoca dei prelievi di ciascun PdR agli UdB;
- prevedere che le altre imprese di trasporto continuino nell'applicazione di quanto ad oggi in vigore con riferimento alle modalità di esecuzione del bilancio provvisorio;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale introduzione del sistema di monitoraggio della qualità del bilancio nonché l'approvazione di ulteriori disposizioni che si dovessero evidenziare come funzionali ad una corretta applicazione della presente disciplina

DELIBERA

Articolo 1

Sessione di bilanciamento giornaliero provvisorio

- 1.1 Il RdB gestisce su base giornaliera un'apposita sessione di bilanciamento provvisorio.
- 1.2 La determinazione dei prelievi nell'ambito della sessione di cui al comma 1.1 comprende:

- a) l'attività, in capo alle imprese di distribuzione, relativa all'aggregazione dei prelievi annuali per profilo di prelievo standard;
- b) l'attività, in capo al RdB, relativa alla profilazione dei prelievi annuali ed alla successiva determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza di ciascun UdD.
- 1.3 Con riferimento all'attività di cui al comma 1.2, lettera a), l'impresa di distribuzione, ad inizio anno termico, sulla base dell'elenco più aggiornato dei punti di riconsegna attivi, per ogni punto di consegna della rete di trasporto e per ogni UdD, determina la somma dei prelievi annui, di cui all'articolo 4 del TISG, dei punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente, aggregati per profilo di prelievo standard *PROF* ai sensi del comma 7.1 del TISG.
- 1.4 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e comunica all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al comma 1.3 secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultima stabilite in maniera coerente con quanto indicato dalla disciplina.
- 1.5 I dati di cui al comma 1.3 sono messi a disposizione del RdB tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG. Ad essi accedono anche gli UdD relativamente ai punti di riconsegna serviti dagli stessi nel periodo di competenza.
- 1.6 Con riferimento all'attività di cui al comma 1.2, lettera b), il RdB, per ogni mese *m* dell'anno termico di riferimento e per ogni punto di consegna, determina:
- a) previa profilazione dei dati aggregati di cui al comma 1.3, il totale dei prelievi giornalieri provvisori attribuibili a ciascun UdD nel giorno *k*:

$$P_{PROV,UdD,PROF,k} = CA_{\Sigma PROF} \cdot P_{PROF,k} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

$$P_{PROV,UdD,k}^1 = \sum_{PROF} P_{PROV,UdD,PROF,k} \quad \forall UdD$$

$$P_{PROV,REMI,k}^1 = \sum_{UdD} P_{PROV,UdD,k}^1 \quad \forall REMI$$

dove:

- $CA_{\Sigma PROF}$ è la somma dei prelievi annui associati a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione cui è stato assegnato il profilo di prelievo *PROF* ai sensi dell'articolo 7 del TISG;
- $p_{PROF,k}$ è il valore per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 del TISG associato al punto di riconsegna della rete di distribuzione;
- $P_{PROV,UdD,k}^1$ è il prelievo giornaliero aggregato allocato provvisoriamente all'UdD post profilazione ed aggregazione dei prelievi;

- $P_{PROV,REMI,k}^1$ è la somma giornaliera di tutti i prelievi attribuiti agli Udd dall'impresa di distribuzione sul punto di consegna della rete di distribuzione;
 - $REMI$ è il codice identificativo univoco del punto di riconsegna della rete di trasporto;
- b) nel giorno $G+1$, la differenza tra il quantitativo giornaliero immesso al punto di consegna della rete di distribuzione e la somma dei prelievi attribuiti a ciascun Udd; tale differenza è ripartita su questi ultimi in proporzione al valore giornaliero assegnato ai sensi della precedente lettera a), ottenendo il prelievo giornaliero aggregato allocato provvisoriamente all'Udd:

$$\Delta = IN_k - P_{PROV,REMI,k}^1 \quad \forall REMI$$

$$P_{PROV,REMI,UdD,k} = P_{PROV,UdD,k}^1 + \Delta \times \frac{P_{PROV,UdD,k}^1}{P_{PROV,REMI,k}^1}$$

dove:

- IN_k è il quantitativo di gas immesso al punto di consegna della rete di distribuzione nel giorno k ;
 - Δ è la differenza tra il quantitativo giornaliero immesso al punto di consegna e la somma dei prelievi attribuiti agli Udd;
 - $P_{PROV,REMI,UdD,k}$ è il prelievo giornaliero aggregato allocato provvisoriamente all'Udd;
- c) in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21 del TISG, i prelievi giornalieri provvisori di competenza di ciascun UdB:

$$P_{PROV,REMI,UdB,k} = \sum_{UdD} P_{PROV,REMI,UdD,k} \quad \forall UdB$$

- 1.7 Il RdB definisce e rende pubblici i criteri e le modalità di determinazione del quantitativo prelevato nel giorno k al punto di riconsegna della rete di trasporto applicati in caso di indisponibilità del dato di misura.
- 1.8 Il RdB determina i prelievi giornalieri provvisori dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati, $CD_{PROV,REMI,UdB,k}$, applicando la regola di allocazione comunicata dagli UdB. In caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, il RdB procede riproporzionando il dato di misura rilevato sulla base delle capacità di trasporto conferite agli stessi sul punto.
- 1.9 Il totale dei prelievi attribuiti provvisoriamente all'UdB nel giorno k sarà quindi pari a:

$$P_{PROV,UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{PROV,REMI,UdB,k} + CD_{PROV,REMI,UdB,k})$$

- 1.10 I dati di cui ai precedenti comma sono messi a disposizione di ciascun UdB tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG.
- 1.11 Entro il quart'ultimo giorno di ciascun mese, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del RdB, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'aggiornamento dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1.3 a seguito di *switching*, attivazioni e disattivazioni della fornitura. Tali informazioni sono trasmesse dall'impresa di distribuzione sottesa a quella di riferimento entro i due giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di cui al presente comma.
- 1.12 Nel caso di mancata messa a disposizione dei dati di cui al precedente comma 1.3 da parte dell'impresa di distribuzione, il RdB determinerà il bilancio provvisorio sulla base della capacità conferita all'UdB, opportunamente riproporzionata tramite dei coefficienti di utilizzo medi pubblicati sul proprio sito internet in una sezione facilmente reperibile.
- 1.13 Quanto previsto al precedente comma si applica anche nei casi di eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per il periodo indicato dal capitolo 3 dell'Allegato A alla determinazione DMEG 5/2013.

Articolo 2

Determinazione delle Partite Economiche Attese (P_{Att})

- 2.1 Ai fini della determinazione del P_{Att} , il RdB valuta il prelievo atteso applicando le medesime modalità di determinazione della sessione di bilanciamento giornaliero provvisorio, di cui al precedente comma 1.6, utilizzando il dato di misura rilevato nel giorno omologo della settimana precedente per l'effettuazione di quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma.
- 2.2 In caso di indisponibilità del dato di misura, si applica quanto indicato al precedente comma 1.7.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 La regolazione in tema di bilancio provvisorio ai sensi del presente provvedimento decorre a partire dal mese di maggio 2014. Con specifico riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1.3, il RdB potrà utilizzare i dati comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi dei successivi commi 3.3 e 3.4.
- 3.2 Nelle more della predisposizione dei sistemi informativi funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ai fini della definizione del bilancio provvisorio giornaliero, a decorrere dal 7 gennaio 2014, il RdB determina:
- a) per ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con reti di distribuzione:

- i. per ciascun mese il termine $P_{PROV,UdD,MM}^1$ pari alla media aritmetica del termine $P_{PROV,UdD,k}^1$ di cui al comma 1.6, lettera a), estesa a tutti i giorni del medesimo mese;
- ii. in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21 del TISG, il livello medio giornaliero di prelievo di competenza di ciascun UdB relativo a ciascun mese:

$$P_{PROV,REMI,UdB,MM} = \sum_{UdD} P_{PROV,UdD,MM}^1 \quad \forall UdB$$

- iii. per ciascun giorno del mese e per ciascun UdB, il prelievo giornaliero provvisorio ripartendo il volume immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto in proporzione al termine $P_{PROV,REMI,UdB,MM}$ di competenza del medesimo UdB;
- b) per ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati, il prelievo provvisorio di ciascun UdB applicando le regole ad oggi vigenti;
 - c) il prelievo giornaliero provvisorio di competenza di ciascun UdB come somma dei termini di cui alla precedente lettera a), punto iii. e di cui alla precedente lettera b);
 - d) il *Patt* di competenza dell'UdB, considerando un prelievo giornaliero atteso pari al termine di cui alla precedente lettera c).
- 3.3 Le imprese di distribuzione di riferimento sono tenute a mettere a disposizione i dati funzionali alle attività di cui al precedente comma 3.2 secondo le modalità e le tempistiche definite dal RdB.
- 3.4 Le imprese di distribuzione sottese sono tenute a mettere a disposizione i dati funzionali alle attività di cui al precedente comma 3.2 secondo le modalità e le tempistiche definite dalle imprese di distribuzione di riferimento, in coerenza con quanto previsto dal RdB.
- 3.5 Nel caso di indisponibilità dei dati necessari per il calcolo del termine $P_{PROV,UdD,MM}^1$ il RdB utilizza la capacità conferita presso il medesimo punto all'UdB riproporzionata sulla base dei coefficienti di utilizzo definiti ai fini del monitoraggio dell'esposizione, pubblicati sul sito internet del RdB.
- 3.6 Il RdB e le imprese di distribuzione di riferimento comunicano tempestivamente all'Autorità la mancata trasmissione dei dati richiesti ai sensi dei commi 3.3 e 3.4 da parte, rispettivamente, delle imprese di distribuzione di riferimento e delle imprese di distribuzione sottese.
- 3.7 Qualora il RdB riscontri che l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al precedente comma 3.2 non consenta di garantire adeguatamente l'esposizione del sistema nei confronti dell'UdB, procede con la massima tempestività all'implementazione delle modalità di definizione del bilancio provvisorio previste ai precedenti Articolo 1 e Articolo 2.

- 3.8 E' dato mandato al RdB affinché:
- a) prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, vista la rilevanza della tematica ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente, effettui una idonea fase di test dando informazione tempestiva e dettagliata circa gli esiti della medesima agli Uffici dell'Autorità di competenza;
 - b) presenti una proposta all'Autorità, completa di modalità e tempistiche di dettaglio, in relazione all'implementazione informatica dell'opzione illustrata nel documento per la consultazione 317/2013/R/gas in tema di bilancio giornaliero;
 - c) predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete in tema di regole di ripartizione nel caso di relazioni di corrispondenze multiple, di cui al comma 21.3 del TISG, al fine di favorire una maggiore trasparenza e semplificazione del quadro attuale, nonché con lo scopo di introdurre modalità più coerenti con l'obiettivo perseguito di attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto agli UdB.
- 3.9 Per i punti di interconnessione con le altre imprese di trasporto il RdB continua ad applicare le modalità ad oggi in uso.
- 3.10 Sono rinviate a successivo provvedimento l'introduzione di un sistema di monitoraggio della qualità del bilancio provvisorio e l'approvazione di ulteriori disposizioni che si dovessero evidenziare come funzionali ad una corretta applicazione della presente disciplina, anche con specifico riferimento ai punti di riconsegna con categoria d'uso tecnologico e prelievi di tipo stagionale.
- 3.11 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni